

Publicato il 27/12/2023

**N. 11210/2023REG.PROV.COLL.  
N. 05692/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5692 del 2023, proposto da -  
OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filomena Annunziata e  
Teresa Vergati, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

***contro***

Angri Eco Servizi, Azienda speciale del Comune di Angri, rappresentato e  
difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale  
come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio  
in Roma, via Ciro Menotti n.1;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania  
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le  
parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angri Eco Servizi, Azienda  
Speciale del Comune di Angri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati presenti.

### FATTO e DIRITTO

1.La questione controversa riguarda la procedura selettiva diretta alla formazione della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e "full time" di n. 15 operatori ecologici livello professionale 2° posizione parametrica b - CCNL Utilitalia Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate per i dipendenti di imprese e società esercenti i servizi ambientali, indetta dall'azienda appellata, nonché l'accertamento del diritto al riconoscimento di ulteriori 5 punti da sommarsi al punteggio già assegnato e del diritto all'assunzione a norma della l. n. 68/99, nonché la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno patito per la mancata assunzione e/o da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa.

L'appellata Angri Eco Servizi, azienda speciale del Comune di Angri cui sono affidati i servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti solidi urbani, di spazzamento stradale e di manutenzione ordinaria del verde pubblico, ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione, a tempo indeterminato full-time, di n. 15 operatori ecologici, di cui n. 13 da adibire all'area operativo-funzionale dedicata allo spazzamento, alla raccolta, alla tutela e al decoro del territorio, e n. 2 in qualità di addetti alla manutenzione del verde pubblico.

L'appellante ha partecipato alla predetta selezione dichiarando altresì, quale titolo di preferenza, di essere invalido civile con percentuale riconosciuta pari all'80 % e di essere iscritto nell'elenco provinciale dei lavoratori diversamente abili ai sensi dell'art. 8, l. n. 68/99.

All'esito delle operazioni concorsuali l'appellante si è collocato, nella graduatoria finale di merito degli idonei, alla posizione n. 59, con un

punteggio di 56,2; con la determinazione n. 78 del 12.5.2022, l'ente procedeva all'assunzione dei candidati risultati idonei, tra cui il controinteressato non costituitosi in primo grado collocato alla posizione n. 67, inferiore rispetto a quella occupata dal ricorrente, in virtù della riserva contemplata all'art.4 del bando, trattandosi di soggetto che aveva svolto il servizio militare volontario in ferma breve *ex d.lgs n. 66/10*.

Il medesimo appellante ha richiesto all'amministrazione di provvedere in via di autotutela all'attribuzione in suo favore degli ulteriori 5 punti previsti dal bando per il possesso di un attestato di partecipazione ad una scuola professionale nonché al riconoscimento del titolo di preferenza nell'assunzione quale invalido civile, senza ottenere riscontro.

In data 29.8.2022 è stata approvata in autotutela una nuova graduatoria, anch'essa impugnata in primo grado con motivi aggiunti, nella quale l'appellante è risultato collocato al posto n. 61, senza l'incremento del punteggio richiesto negando altresì la precedenza quale invalido.

In sede di giudizio di primo grado è stata ordinata la notifica per pubblici proclami sul sito dell'amministrazione resistente; nessuno dei controinteressati si è costituito nel gravame di primo grado.

Il giudice di primo grado in relazione all'applicazione della quota obbligatoria di assunzione *ex l. 68/1999* ha ritenuto, tra l'altro, la graduatoria, *in parte qua*, legittima, in quanto preordinata esclusivamente all'individuazione dei candidati idonei e costituente atto autonomo e distinto rispetto alle successive determinazioni dell'amministrazione in ordine all'assunzione dei soggetti riservatari, che possono a ciò sollecitarla mediante apposita richiesta, purché nei termini di validità della graduatoria stessa; in tal caso le eventuali determinazioni sfavorevoli potranno costituire oggetto di sindacato giurisdizionale.

Avverso gli atti citati in epigrafe l'odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al Tar della Campania, Sezione staccata di Salerno che lo ha rigettato.

2. Propone ora appello per i seguenti motivi:

I) *Error in procedendo et in iudicando*. Violazione e falsa applicazione di norme di legge degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 1014 del d.lgs. 509/88. Violazione della l. 68/99. Violazione e falsa applicazione della direttiva n. 1/19 sulle assunzioni obbligatorie delle p.a. degli invalidi civili e delle categorie protette. Errata valutazione di atti e fatti di causa. Travisamento. erroneità e contraddittorietà di motivazione.

II) *Error in iudicando*. Omessa motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'artt. 1, 4 e 7 della l. n. 68/99. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 Cost. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria. Errata valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto. Travisamento. Violazione del principio del buon andamento della p.a. disparità di trattamento.

III) Violazione di legge della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Omessa motivazione carenza sul difetto istruttorio per mancata partecipazione del ricorrente. Sul mancato rispetto dei termini di legge di conclusione del procedimento.

2.1 Con il primo motivo l'appellante censura il fatto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dare conto da quali atti si ricavava che l'amministrazione aveva assolto all'onere di assunzione degli invalidi dimostrando di avere già in pianta organica dipendenti assunti a tempo indeterminato appartenenti alle categorie protette; ritiene che l'appellata decisione ha errato in quanto essa non stabilisce di assumere alcune categorie di lavoratori con riserva quali militari a discapito dei disabili.

Censura inoltre la sentenza nella parte in cui ritiene che l'invalido, una volta incluso nella graduatoria come idoneo, debba fare domanda di assunzione nei termini di validità della graduatoria stessa e solo in caso di determinazione sfavorevole debba proporre un ulteriore ricorso giurisdizionale; al riguardo ritiene che la sentenza non motiva circa il mancato riconoscimento in graduatoria dello *status* di disabile.

Il motivo è fondato.

Va preliminarmente evidenziato che in relazione all'applicazione della quota obbligatoria di assunzione *ex* l.68/1999 a favore dei soggetti disabili, l'art. 5 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dispone che, qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva individuandosi a tal fine come prima la riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate e successivamente della riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Nel caso specifico, il bando fa chiaro riferimento alle riserve previste dalla legge: l'art 13 del medesimo dispone infatti che “Si garantiscono tutte le riserve previste dalle vigenti leggi”; in ogni caso anche qualora non fosse stato espressamente previsto dal bando ciò non rilevarebbe essendo l'applicazione della riserva un obbligo conseguente alla legge.

Quanto poi al rapporto con le altre riserve, dall'art. 1014 del Codice dell'ordinamento militare, si desume la priorità della riserva per i disabili *ex* l. 68/1999 in considerazione peraltro della *ratio* che anima detta legge; ossia quella di garantire un trattamento specifico ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disabili con priorità rispetto alle altre ipotesi di riserva.

In tal senso basti richiamare quanto dispone la citata disposizione: “*A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive*

*modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato...”; nella formulazione della disposizione il richiamo al “fermo restando” le altre cause di riserva di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili indica la priorità di detta fattispecie rispetto a quella disposta dalla disposizione sull’ordinamento militare.*

Ovviamente la fattispecie in esame - riserva - è diversa da quella dei titoli di preferenza cui nelle proprie difese fa riferimento l’appellata azienda; per i titoli di preferenza, l’ordine di preferenza è fissato dalla legge tra i concorrenti a parità di titoli e di merito, in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali (*cf.* art 5, comma 4, d.P.R. n. 487/1994).

Ne consegue che l’aggiornamento della graduatoria in esito alla valutazione della riserva è un atto dovuto dell’amministrazione successivo alla graduatoria che la medesima deve porre in essere al fine di rispettare quanto disposto dall’art. 3 l. 68/1999 a tutela dei soggetti disabili.

Il rispetto delle richiamate disposizioni di cui alla legge 68/99, nell’esercizio dell’attività conformativa a seguito della presente decisione dovrà essere garantito dall’Amministrazione, ai fini dell’aggiornamento della graduatoria (nel caso specifico quella riformulata del 29 agosto 2022), attribuendo priorità alla posizione dell’appellante.

3. Con il secondo motivo l’appellante rileva che la decisione di primo grado non ha fatto emergere la circostanza che ad oggi l’amministrazione ha ammesso a valutazione nella graduatoria finale due riservatari come militari in congedo, senza demerito, andando oltre la quota indicata nel bando di un riservatario per i 15 posti messi al bando, sulla base della previsione di cui all’art. 3 l.68/1999; né da conto che gli ammessi allo scorrimento con titolo di preferenza sono stati due.

Inoltre l’appellante ritiene che il giudice di primo grado non ha valutato il motivo circa la non corretta attribuzione degli ulteriori 5 punti per il

possesso, oltre il diploma di scuola secondaria, dell'attestato di qualifica di scuola professionale non equipollente al diploma di scuola secondaria.

3.1 Il motivo è infondato.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di rito sollevata dall'appellata.

A tal riguardo va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata che ritiene che detto motivo venga proposto per la prima volta in appello, in violazione del divieto di cui all'art. 104 c.p.a.; è da ritenersi infatti che la questione dell'assunzione dei due riservatari, *ex art. 1014 d.lgs. 66/2010*, è esaminata in sede di motivo d'appello al fine di rappresentare gli effetti del comportamento illegittimo dell'amministrazione, trattandosi di posizioni connesse a quella del ricorrente che gode comunque, come già sopra rilevato, di una posizione di priorità - in quanto invalido - ai fini dell'assunzione.

3.2 L'appellata azienda in questa sede rileva poi che sarebbe esonerata dall'assunzione *ex art. 3 l.68/1999* in quanto il personale in servizio utile ai fini del computo delle percentuali di riserva era inferiore alle 15 unità.

L'eccezione è inammissibile in quanto sollevata in questa sede, in violazione dell'art. 104 c.p.a. non avendo formato oggetto del giudizio di primo grado; l'eccezione è comunque infondata.

Infatti nell'attribuzione dei posti ai soggetti titolari della riserva, la legge attribuisce priorità alla riserva per i disabili rispetto a quella per i militari; in tal senso va richiamato l'art. 1014 del codice dell'ordinamento militare che lascia fermi i diritti dei soggetti disabili presupponendo una loro coesistenza ma una loro specifica primazia.

Ne consegue che l'esonero degli obblighi di assunzione *ex art. 3 l. 68/1999* - ove fosse sussistente come ritiene l'azienda appellata - determinerebbe l'impossibilità di attingere anche alla quota dei militari, come invece è avvenuto.

Quanto al punteggio di 5 punti da attribuirsi all'attestazione professionale dell'appellante in presenza dell'attribuzione dei 10 punti per il titolo di

studio del diploma di secondo grado va in primo luogo ricordato che per il concorso in questione è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Il bando quindi attribuisce al titolo di studio di secondo grado il punteggio massimo di punti 10 ed in tal senso si fa riferimento al “Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equivalente”; la *lex specialis* è quindi chiara nel senso di escludere qualsiasi formula di cumulo del diploma di scuola secondaria di secondo grado con il titolo equivalente ponendo in alternativa (e non in modo cumulativa) le due forme di titolo di secondo grado.

Peraltro ove si optasse per la cumulatività verrebbe superato il punteggio massimo di 10 previsto per i titoli.

4. In considerazione dell'accoglimento del I e II dei motivi di ricorso è assorbito il III motivo relativo alla paventata omissione di pronuncia sui motivi aggiunti relativo alla seconda graduatoria approvata; quanto all'istanza di risarcimento del danno, proposta in primo grado, è da ritenersi assorbita ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. in quanto non espressamente riproposta.

Restano altresì assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini di cui al dispositivo in considerazione dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento -OMISSIS-, depositato in data 7 agosto 2023.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,

accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Condanna la Angri eco servizi, Azienda speciale del Comune di Angri, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre accessori come per legge e dispone che sia eseguito a favore dello Stato il pagamento, di una parte del citato importo complessivo, pari a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, corrispondente alla liquidazione in favore dell'avvocato dell'appellante in primo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Riccardo Carpino**

**IL PRESIDENTE**  
**Luigi Carbone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.